



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l’articolo 26;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 aprile 2018, prot. n. 261, recante: *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie a.a. 2018/2019”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” e successive modificazioni e integrazioni?*;
- VISTE le disposizioni interministeriali del 18 febbraio 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recanti *“Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2018/2019”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, prot. n. 337 recante *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 maggio 2018 prot. n. 385, recante *“Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2018/2019”*;
- VISTO il D.M. del 28 giugno 2018, prot. n. 520 recante *“Decreto ministeriale che definisce i posti per i candidati extracomunitari residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura e professioni sanitarie – a.a. 2018/2019”*;
- VISTA la nota U.0352817 del 13-06-2018 dell'Assessorato Sanità ed integrazione Socio Sanitaria della regione Lazio, in particolare nella parte in cui la Regione ribadisce alla Saint Camillus International University of Health Sciences” (per brevità di seguito “Unicamillus”) «[...] l'assoluto divieto di formalizzare autonomi e diretti rapporti convenzionali con aziende sanitarie/policlinici e/o ospedali classificati e/o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –I.R.C.C.S.- pubblici e/o privati e/o case di cura accreditate afferenti al Servizio Sanitario della Regione Lazio, aventi ad oggetto la regolamentazione delle attività di supporto e partecipazione assistenziale da parte di detti Enti ai corsi di laurea in area sanitaria gestiti da codesta università, prescindendo dalla previa valutazione di profilo programmatico da parte della



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Regione», nonché la parte in cui precisa alla richiamata Università che « [...] non appare ammissibile che possano essere direttamente e autonomamente coinvolte nei percorsi universitari di codesto ente, fuori da qualsiasi intesa e raccordo convenzionale con questa Regione:

- aziende del Servizio Sanitario Regionale [...];
- ulteriori strutture pubbliche [...];
- strutture assistenziali private già accreditate [...]

VISTO

altresì, il Decreto del Commissario *ad acta* della Regione Lazio n. U00248 del 22 giugno 2018 che fa seguito alla richiamata nota della Regione Lazio prot. 352817/2018 ed avente ad oggetto: "Programma Operativo di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario 2016-2018 (DCA 52/2017): valutazione di non coerenza dell'accREDITAMENTO dell'Università non statale denominata "Saint Camillus International University of Health Sciences" (per brevità Unicamillus o Università o Università Unicamillus) quanto all'interazione dell'offerta formativa con l'assistenza sanitaria regionale e regolamentazione conseguente", in particolare nella parte in cui dispone che «[...] la formazione degli studenti universitari iscritti/iscrivendi ai corsi di Medicina e Chirurgia e delle altre Professioni sanitarie dell'Università Saint Camillus non è ricompresa nella Programmazione regionale valida fino a tutto il 2018 (DCA 52/2017 né in rapporto alla quantificazione del fabbisogno formativo regionale, né in rapporto all'interazione di tale formazione con l'assistenza sanitaria regionale»», e nella parte in cui dispone che «[...] in assenza di Protocollo, si ritiene opportuno procedere alla regolamentazione dei rapporti tra SSR e università Unicamillus:

- a) è fatto obbligo, pertanto, di sottoporre alla preventiva approvazione del Commissario *ad Acta* la valutazione dell'impatto economico/finanziario e quindi della compatibilità economica di qualsiasi convenzione tra Aziende sanitarie pubbliche e l'università Unicamillus, per le quali ciascuna Azienda è tenuta a precisare in modo inequivocabile la quantificazione dei maggiori costi indotti dalla didattica e le modalità di rimborso a cura dell'università medesima;
- b) si dà mandato a ciascuna Azienda sanitaria della Regione Lazio di porre in essere ogni azione amministrativa utile anche in autotutela al fine di precisare in modo chiaro, approfondito ed esaustivo le modalità di copertura del finanziamento dei maggiori costi connessi alla formazione dei discenti dei corsi di laurea dell'università Saint Camillus che, non essendo preventivati né approvati dal Commissario *ad acta*, figurano allo stato incompatibili con il programma operativo per l'attuazione del piano di rientro (concordato con il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute) se non espressamente posti ad esclusivo carico dell'università;
- c) è sottoposta, comunque, alla preventiva approvazione del Commissario *ad acta* anche ogni convenzione tra ciascuna struttura privata accreditata e l'università allo scopo di consentire la valutazione in ordine all'interazione della formazione con l'assistenza sanitaria;
- d) la presenza di personale universitario non è in alcun modo idonea a generare maggiori costi sulle attività assistenziali, sicché nessuna struttura accreditata o anche solo privata, potrà vantare alcun diritto alla corresponsione della percentuale



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*variabile dei costi assistenziali o comunque maggiorazione tariffaria; eventuali incrementi connessi al maggior costo dell'attività sanitaria saranno posti ad esclusivo carico dell'università e/o della struttura sanitaria con specifica previsione in tal senso nel testo della convenzione »;*

VISTA la sospensione dell'assegnazione dei posti alla richiamata università Unicamillus con riguardo ai Corsi di Studio oggetto del presente Decreto e per i quali l'università ha espresso il potenziale formativo per la loro attivazione nell'A.A. 2018-2019 con rinvio della loro eventuale assegnazione ad un momento successivo, ovvero una volta chiariti gli aspetti convenzionali tra Regione Lazio ed Università alla luce anche della sopra richiamata deliberazione assunta dal Commissario *ad acta* di cui al Decreto Interministeriale del 28 giugno 20108, prot. n. 524;

VISTA altresì l'ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, 3 settembre 2018, n. 4132, che, in riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III quater, n. 04826/2018, accoglie le istanze cautelari in primo grado e per l'effetto, in riforma della predetta ordinanza Tar Lazio, sospende i provvedimenti ivi impugnati;

TENUTO conto della determinazione dei posti disponibili a livello nazionale del contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'ammissione ai sopra menzionati Corsi di Studio nella misura del contingente riservato espresso dagli stessi Atenei di cui al D.M. del 28 giugno 2018, prot. n. 520;

RITENUTO di definire per l'anno accademico 2018/2019, con riserva, all'esito del giudizio promosso dall'Ateneo e pendente avanti il Tar Lazio, Sez. III quater rg. n. 8252/2018, il numero dei posti disponibili a livello nazionale del contingente riservato agli studenti non comunitari non residenti in Italia per l'ammissione ai sopra menzionati Corsi di Studio per l'Università Unicamillus.

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa ed in esecuzione dell'ordine giudiziale richiamato, per l'anno accademico 2018/2019 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'Università Unicamillus, destinati ai candidati non comunitari residenti all'estero, secondo la riserva di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 18 febbraio 2018 citate in premessa, sono determinati a livello nazionale con riguardo ai sotto elencati Corsi, secondo la seguente tabella :



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

<b>Corso di Studio Università' Unicamillus</b>	<b>Posti disponibili riservati a studenti non comunitari residenti all'estero</b>
<b>CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' UNICAMILLUS</b>	<b>65</b>
<b>CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE UNIVERSITA' UNICAMILLUS</b>	
L/SNT1 INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)	<b>40</b>
L/SNT1 OSTETRICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI OSTETRICA/O)	<b>35</b>
L/SNT2 FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA)	<b>35</b>
L/SNT3 TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO)	<b>35</b>
L/SNT3 TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)	<b>35</b>

2. L'attribuzione dei posti è effettuata con riserva, all'esito del giudizio promosso dall'Università Unicamillus e pendente avanti il Tar Lazio, Sez. III *quater*, R.g. n. 8252/2018.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°serie speciale Concorsi ed esami.

Il Ministro  
Dottor Marco Bussetti